COMUNE DI ELINI **PROVINCIA DI NUORO**

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di settembre, tra il comune di Elini rappresentato dalla Sig.ra Deiana Rosalba nata a Elini il 05/06/1974, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell' interesse del Comune predetto, codice fiscale 82001050911 che rappresenta nella sua qualità di Sindaco e Responsabile del Servizio,

e

l' ATS Sardegna ASSL di Lanusei, con sede legale in Sassari, via Enrico Costa n. 57 (piazza Fiume), C.F. 92005870909 P.I. 00935650903, rappresentata dal delegato Direttore Assl Lanusei Dott. Andrea Marras, nato a Nuoro il 17/09/1958, Cod. fisc. MRRNDR58P17F979U, domiciliato per la carica presso Via Piscinas n. 5, Lanusei, di seguito indicato anche come "concessionario";

- Premesso che
- il Comune di Elini con una nota n. 427 del 05/02/2020 comunicava ala suddetta Azienda che, nell'ipotesi di rinnovo della convenzione sopra citata, il nuovo importo da versare a favore di questo comune sarebbe stato di Euro 1200,00 annuali
- l' ATS Sardegna ASSL di Lanusei Presidio Ospedaliero N.S. della Mercede di Lanusei, con nota nostro protocollo n. 3254 del 24/09/2020, ha confermato la richiesta di disponibilità di un'area cimiteriale per l'inumazione di arti inferiori o superiori amputati in seguito ad interventi chirurgici;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di aree cimiteriali del Comune di Elini approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 18/09/1991 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 93 del 16/12/1991;

- Visto che la convenzione stipulata con la Azienda USL n. 4 di Lanusei e questo Comune in data 6 aprile 2012, inerente la concessione di aree cimiteriali per l'inumazione di arti e di bambini nati morti, risulta essere scaduta al 31/12/2019;

- Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 24/09/2020 di concessione della suddetta area per anni 1;

- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di approvazione dello schema della presente convenzione;

TRA LE PARTI prima costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il comune intestato, concede per la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data di stipula della presente convenzione, alla summenzionata Azienda che accetta il sotto descritto bene:

- Un' area di **mq 31,50** pari a n°**3 moduli**, nel cimitero di Elini, di cui due da destinare all'inumazione di arti superiori o inferiori amputati in seguito ad interventi chirurgici e il terzo all'inumazione di salme di bambini esclusivamente nati morti (dichiarati tali dall'Ufficiale dello Stato Civile) e reietti dai genitori, risultante da idonea e specifica certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria di Lanusei, nonché dall' Ufficiale dello Stato Civile;

Qualora i 3 moduli sopracitati non risultassero sufficienti a soddisfare le richieste dell'Azienda Sanitaria di Lanusei, questo Comune, dopo averne informato tempestivamente la stessa Azienda, potrà valutare, dietro idonea richiesta, la possibilità di mettere a disposizione altri eventuali moduli ad un prezzo che dovrà essere all'uopo valutato;

2) Tale concessione resta disciplinata dalle seguenti norme e condizioni, che il concessionario dichiara di accettare senza alcuna riserva:

a) La premessa narrativa forma parte integrante a sostanziale della presente concessione;

b) L’area complessiva di mq 31,50, composta da n. 3 moduli di mq 10,50 ciascuno, viene concessa ad un prezzo complessivo di Euro **1.200** (milleduecento/00) all’anno.

c) **Le attività di inumazione e le opere ornamentali, nessuna esclusa, e le relative spese, sono a completo carico del concessionario** che all’ uopo dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte dall’ Ufficio tecnico comunale.

Rimangono, altresì a carico del Concessionario, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree concesse limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi eventuali opere di muratura e/o di chiusura e inumazione, che in qualunque caso dovranno essere realizzate seguendo le indicazioni dell’ufficio Tecnico Comunale e a perfetta regola d’ arte. La presente concessione si intende fatta ed accettata dalle parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto la prescrizione delle leggi, dei regolamenti, dei decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri e dell’apposito regolamento comunale di concessione di aree cimiteriali ora in vigore, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate;

d) La concessione non da diritto di proprietà, ma soltanto quello di un uso riservato alla persona del concessionario, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione; Nel caso di soppressione del Cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli art. 98 e 99 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n.285;

e) Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n 285/1990, e di quello comunale, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali;

f) Il Concessionario, oltre al prezzo dell’ area, dovrà pagare, per la inumazione, tutte le spese di cui alla lett. C) stabilite dal comune;

g) Il Concessionario per il semplice fatto della stipulazione del presente contratto, accetta implicitamente e senza riserva tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, la concessione dell'area;

h) Allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, l'Azienda Sanitaria di Lanusei potrà chiederne il rinnovo, che verrà accordato dietro comunicazione da parte del Comune del corrispettivo della relativa tariffa di concessione. In mancanza di tale domanda le aree ritorneranno nella libera disponibilità del Comune;

i) Tutte le spese per la presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico del Concessionario;

j) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d' uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante del Comune

Deiana Rosalba

Il Concessionario

MARRAS ANDREA

Firmato digitalmente da MARRAS ANDREA
Data: 2020.09.25 11:47:20 +02'00'